



CITTA' DI NOVI LIGURE

(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18/10/2021

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Funzionario responsabile

Titolo II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Articolo 4 – Termini di presentazione

Articolo 5 – Esame del reclamo

Articolo 6 – Perfezionamento della mediazione

Articolo 7 – Sanzioni

Articolo 8 – Versamento rateale

Articolo 9 – Provvedimento di diniego

Titolo III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 10 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

Articolo 11 – Ambito di applicazione

Articolo 12 – Attivazione del procedimento

Articolo 13 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 15 – Comparizione del contribuente

Articolo 16 – Atto di accertamento con adesione

Articolo 17 – Perfezionamento della definizione

Articolo 18 – Effetti della definizione

Articolo 19 – Riduzione della sanzione

Titolo IV – AUTOTUTELA

Articolo 20 – Oggetto e scopo dell'autotutela

Articolo 21 – Richiesta del contribuente

Articolo 22 – Annullamento dell'atto amministrativo

Articolo 23 – Rinuncia all'imposizione

Articolo 24 – Revoca dell'atto amministrativo

Articolo 25 – Criteri di priorità

Articolo 26 – Conclusione del procedimento di riesame

Articolo 27 – Autotutela in pendenza di giudizio

TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 28 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

TITOLO VI – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 29 – Oggetto e scopo dell'interpello

Articolo 30 – Presentazione dell'istanza dell'interpello

Articolo 31 – Istanza di interpello

Articolo 32 – Adempimenti del Comune

Articolo 33 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

TITOLO VII – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 34 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

TITOLO VIII – RATEIZZAZIONE

Articolo 35 – Dilazione e sospensione del pagamento

TITOLO IX – CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE

Articolo 36 - Cumulo giuridico delle sanzioni

Articolo 37 – Istituto della recidiva

TITOLO X – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Articolo 38 – Regime di adempimento collaborativo (c.d. Compliance)

TITOLO XI – NORME FINALI

Articolo 39 – Abrogazioni e rinvii

Articolo 40 – Entrata in vigore

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Novi Ligure, degli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti di atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario nel rispetto della L.27 luglio 2000 n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Articolo 2 – Funzionario responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

Titolo II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro e relative a tutti gli atti impugnabili individuati dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992 il ricorso, secondo quanto stabilito dall'articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una

proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La formulazione all'interno del ricorso di una proposta di mediazione è facoltativa.

2. Possono essere oggetto di ricorso/reclamo, tra gli altri, i seguenti atti:

- a) avviso di accertamento /liquidazione;
- b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- c) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- d) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- e) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

3. Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di più atti impugnati

il valore della lite è determinato in riferimento a ciascun atto.

4. Non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo D.lgs. 546/1992 (quali quelle di natura catastale concernenti

il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale).

5. Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è inferiore a € 3.000,00; se il valore della lite è superiore vi è l'obbligo di assistenza di un difensore abilitato ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 4 - Termini di presentazione

1. Il ricorso reclamo, se l'atto notificato rientra tra quelli indicati all'articolo precedente, deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notifica, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, e notificato all'Ente impositore. Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione del tributo il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione.
2. La procedura di reclamo / mediazione deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il ricorso, proposto sulla base della disposizione dell'articolo 18 D.lgs. 546/1992 non è procedibile fino alla scadenza di tale termine. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'articolo 22 del D. Lgs n. 546/1992 decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni.
3. Ai fini del computo dei termini si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
6. In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 5 - Esame del reclamo

1. L'organo competente all'esame del reclamo o della proposta di mediazione per il Comune di Novi Ligure è il Dirigente del Settore competente che procede in via preliminare a verificare che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari ai fini della procedura del presente titolo.
2. Al termine dell'istruttoria il Dirigente può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo o l'eventuale proposta del contribuente, ovvero può formulare una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Qualora sia necessario alla definizione della controversia è possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato,

comporta rinuncia alla procedura di reclamo/mediazione.

4. Dell'eventuale incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione nella quale sarà precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un difensore abilitato; in tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Articolo 6 - Perfezionamento della mediazione

1. Nel caso le parti pervengano ad un accordo con accoglimento della proposta di mediazione da parte del Dirigente del Settore Entrate o del contribuente riguardo alla proposta formulata dal Comune viene sottoscritto l'accordo di mediazione.

L'accordo deve contenere:

- a) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accordo;
- b) l'indicazione degli importi risultanti dalla mediazione a titolo di tributo, sanzioni e interessi; la modalità di pagamento e l'eventuale piano di rateazione.

2. La mediazione, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo

delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di rateazione.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'accordo di mediazione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la

sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di

pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Articolo 7 - Sanzioni

1. Nel caso in cui la mediazione si concluda con l'accordo tra le parti le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se le parti si accordano per l'intero pagamento dell'imposta accertata.

Articolo 8 - Versamento rateale

1. Il contribuente può richiedere nell'accordo di mediazione il pagamento rateale se le somme dovute superano € 500,00, con le seguenti modalità:

- a) fino a un massimo di n.2 (due) rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 1.000;
- b) fino a un massimo di n.4 (quattro) rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 5.000;

- c) fino a un massimo di n. 6 (sei) rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute sono uguali o inferiori a € 10.000;
- d) fino a un massimo di n. 8 (otto) rate trimestrali di uguale importo se le somme dovute superano € 10.000;

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di mediazione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 D.lgs. 471/1997 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Articolo 9 - Provvedimento di diniego

1. Nel caso non venga accolto il ricorso reclamo o l'eventuale proposta di mediazione e l'ufficio non possa formulare una propria proposta, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso viene comunicato al contribuente il provvedimento motivato di diniego.

2. Il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso attraverso la costituzione in giudizio in conformità all'articolo 22 del D.lgs. 546/1992.

Titolo III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 10 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.59, comma 1, punto 5, lett. m) del D.lgs. 15/12/1997 n.446 e dell'art.50 della L. 27/12/1997 n.449, il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19/6/1997 n.218 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art.1, comma 161 L.296/2006, che siano conseguenti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

Per tali errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, si rinvia all'articolo 26 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

2. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi infondati o illegittimi.

Articolo 12 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Articolo 13 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione del reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

Articolo 15 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale, redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente o attraverso contestuale consegna del verbale debitamente sottoscritto dalle parti o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 16 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 17 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione di perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.
2. Su richiesta del contribuente, è ammesso il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a far pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 18 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 19 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

Titolo IV – AUTOTUTELA

Articolo 20 – Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui al D.M. 11 febbraio 1997 n.37, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero provvedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente.

Articolo 21 – Richiesta del contribuente

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.
3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Articolo 22 – Annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - a) errore di persone;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 23 – Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.
2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamenti, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia invitato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Articolo 24 – Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 15 del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:
 - i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie sia simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività

di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;

- via sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Articolo 25 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 26 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 27 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del contribuente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciato sul merito il Giudice Tributario competente.

Titolo V – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 28 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.lgs. n. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637, della Legge n. 190/2014, dall'art. 15, lett. o) del D.lgs. n. 158/2015 e dall'art. 10bis del D.L. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637, della Legge n. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
 - a) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
 - b) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
 - e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è

stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Titolo VI – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 29 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo è disciplinato, in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000 n.212 e del D.lgs. n.156 del 24 settembre 2015, il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 30 – Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati agli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 31 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma;

- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 32 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Per le istanze aventi ad oggetto l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie il termine è di centoventi giorni.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 33 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d) non pervenga entro il termine di cui all'articolo 25, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Titolo VII – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 34 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 48, 48bis e 48ter D.lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lettera s) D.lgs. 156/2015.
2. La conciliazione fuori udienza (art.48 D.Lgs. 546/1992), presuppone la presentazione di un'istanza congiunta sottoscritta dalle parti o dai rispettivi difensori, per la definizione, anche se parziale, della lite. Qualora la data di trattazione sia già stata fissata, la Commissione Tributaria Provinciale, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della controversia. In caso di accordo parziale, la Commissione Tributaria Provinciale provvede per tale parte con ordinanza, procedendo all'ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la data di trattazione non sia ancora stata fissata, provvede il Presidente della sezione tramite decreto.
3. La conciliazione in udienza (art. 48 bis D.Lgs. n. 546/92) può essere proposta:
 - a) da ciascuna delle parti entro dieci giorni prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza;
 - b) dalla Commissione Tributaria Provinciale in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.

In caso di raggiungimento dell'accordo e valutata la legittimità dello stesso, il Collegio redige il processo verbale nel quale vengono indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria Provinciale dichiara, con sentenza, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

4. Le sanzioni amministrative applicate dovranno corrispondere:
 - al 40% del minimo previsto dalla legge, nel caso in cui la conciliazione si perfezioni durante il primo grado di giudizio;
 - al 50 % del minimo previsto dalla legge, nel caso in cui la conciliazione si perfezioni durante il secondo grado di giudizio.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione della conciliazione o di redazione del processo verbale. In caso di mancato pagamento delle somme sopracitate, l'Ufficio competente provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con l'aggravio di un'ulteriore sanzione, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Per quanto concerne il versamento rateale delle somme dovute si applicano le disposizioni previste, dall'art. 8 D.Lgs. 218/1997, per l'istituto dell'Accertamento con adesione, in quanto compatibili normativamente.

Titolo VIII – RATEIZZAZIONE

Articolo 35 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

2. Su richiesta del contribuente può essere concessa, dal funzionario responsabile o dal responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio proposto e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

In attuazione di quanto previsto dalla L.160/2019, commi 796 e seguenti, la ripartizione del pagamento delle somme dovute avviene fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

3. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3.

5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

6. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

Titolo IX – CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE

Articolo 36 – Cumulo giuridico delle sanzioni

1. Il contribuente che, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio. La medesima sanzione è applicata anche ai contribuenti che, anche in tempi diversi, commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
2. Nel caso in cui le violazioni siano rilevate ai fini di più tributi, nei casi previsti nel precedente comma del presente articolo, si applica, quale sanzione base su cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla contestazione delle violazioni.
4. Qualora si rilevino violazioni della stessa natura e commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
5. In presenza dei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 472/1997.

Articolo 37 – Istituto della recidiva

1. La sanzione, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.472/1997, è aumentata, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, fino alla metà nei confronti dei soggetti che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in altra violazione della stessa indole.

Titolo X – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Articolo 38 – Regime di adempimento collaborativo (c.d. Compliance)

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo il Comune potrà predisporre ed inviare comunicazioni "bonarie" ai contribuenti per segnalare eventuali anomalie riscontrate nei dati in possesso degli Uffici al fine di consentire la correzione volontaria.
2. Oltre agli istituti dettagliati e richiamati nel presente Regolamento, l'informazione e la comunicazione nei confronti dei contribuenti verrà svolta, ove e quando ritenuto efficace e senza necessità di precedenza sugli altri, mediante l'attivazione della c.d. Compliance – "Regime di adempimento collaborativo". Il relativo procedimento si uniformerà alla normativa ed alle metodiche utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.Lgs. n. 128 del 05 agosto 2015.

Titolo XI – NORME FINALI

Articolo 39 – Abrogazioni e rinvii

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Articolo 40 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 01/01/2022.